



ICT Berufsbildung
Formation professionnelle
Formazione professionale

Regolamentazione della procedura di qualificazione con
validazione degli apprendimenti acquisiti
del 21 ottobre 2020

per

Operatrice / Operatore informatico AFC

N. della professione 88605

ICT-Formazione professionale Svizzera,

visti gli articoli 33 e 38 della legge del 13 dicembre 2003¹ sulla formazione professionale (LFPr), gli articoli 30 – 33 dell’ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr), l’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice / Operatore informatico del 24 novembre 2017³ (ordinanza in materia di formazione), il piano di formazione del 24 novembre 2017 e il profilo di cultura generale relativo all’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,

stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

¹ RS 412.10

² RS 412.101

³ RS 412.101.221.40

⁴ RS 412.101.241

1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione (art. 17 dell'ordinanza in materia di formazione) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

2 Ammissione

Secondo l'articolo 16 lettera c dell'ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr (RS 412.101),
- ha svolto almeno due anni di tale esperienza professionale nel campo dell'operatore informatico, e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo [4] dell'ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue.

3.1 Domanda e dossier

Dopo l'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. Questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- curriculum vitae in forma tabellare con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
- autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
- documento che attesta le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo; e
- documenti che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.

3.2 Valutazione

Due periti del campo professionale e almeno un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se i documenti che attestano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l'estensione e il livello delle competenze operative documentate e delle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier almeno due periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale viene analizzato il dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla valutazione del dossier e del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare il monitoraggio nell'esercizio della professione, l'assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L'impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

I periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinata nel quadro di una valutazione complessiva. Si applica per analogia la ponderazione definita nel caso particolare di cui all'articolo [20] dell'ordinanza in materia di formazione.

3.3 Validazione

In base al rapporto di valutazione dei periti, l'autorità cantonale responsabile degli esami decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all'interno di un certificato delle note con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

4 Superamento

La procedura di qualificazione con la convalida dei risultati scolastici viene superata se, in una visione d'insieme, l'80% delle competenze operative (cioè almeno 11 competenze operative) e i requisiti dell'istruzione generale sono soddisfatti secondo il profilo dei requisiti. In questa valutazione complessiva si applica una ponderazione del 20% di cultura generale.

5 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 38 LFPr e 21 dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). L'AFC conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Operatrice informatico»/«Operatore informatico».

Nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

7 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2021.

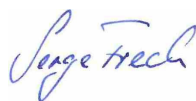
Berna, 1° dicembre 2020

ICT-Formazione professionale Svizzera
Il Presidente



Andreas Kaelin

Il Direttore



Serge Frech

Durante la riunione del 9 novembre 2020 la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nell'informatica si è pronunciata sulla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per Operatrice / Operatore informatico.

Revoca dell'approvazione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione revoca l'approvazione della [regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti] per Operatrice / Operatore informatico del [data].

Riconoscimento della procedura di qualificazione

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di Operatrice / Operatore informatico.

Berna, ...

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua